

**COMUNE DI SAGLIANO MICCA**

**PROVINCIA DI BIELLA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**

**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 3/4/2012**

## INDICE

### Titolo I – Disposizioni generali

Oggetto del regolamento	Art. 1
Abitazioni rurali	Art. 2
Fabbricati strumentali	Art. 3
Terreni agricoli	Art. 4
Aree fabbricabili	Art. 5
Abitazione principale – definizione	Art. 6
Pertinenze dell’abitazione principale	Art. 7

### Titolo II – Agevolazione – Esenzioni - Detrazioni

Agevolazioni	Art. 8
Determinazione a base imponibile	Art. 9
Determinazione dell’imposta e detrazioni	Art. 10
Esenzioni	Art. 11
Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali	Art. 12
Pertinenze	Art. 13

### Titolo III – Versamenti

Versamenti	Art. 14
Importi minimi per versamenti	Art. 15
Misura degli interessi	Art. 16
Rimborsi di modica entità	Art. 17
Compensazione	Art. 18
Aree fabbricabili divenute inedificabili	Art. 19

### Titolo IV – Controlli

Dichiarazioni	Art. 20
Attività di controllo	Art. 21
Diritto di interpello	Art. 22
Potenziamento degli uffici	Art. 23
Sanzioni e interessi	Art. 24
Modalità di notificazione	Art. 25
Tutela dei dati personali	Art. 26
Entrata in vigore	Art. 27

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa Legge di conversione.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di Imposta Municipale Propria, di attività di accertamento sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

### **ART. 2 – ABITAZIONI RURALI**

1. L'Imposta Municipale Propria è dovuta anche sulle abitazioni rurali.
2. Se l'abitazione è iscritta nel catasto dei fabbricati si assume la rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il moltiplicatore 160, sono comprese le pertinenze (cantina, soffitta, garage).
3. Se non è iscritta nel catasto fabbricati, ma è ancora nel catasto terreni, si assume la rendita catastale di un'abitazione similare (l'abitazione deve comunque essere accatastata e dotata di rendita entro il 30/11/2012).
4. Se la casa non è abitazione principale l'aliquota è quella ordinaria (casa dei dipendenti, coadiuvanti impresa agricola, ecc.).
5. Se l'agricoltore ha la residenza anagrafica e la dimora abituale nella casa si applica l'aliquota ridotta e le detrazioni per l'abitazione principale.

### **ART. 3 – FABBRICATI STRUMENTALI**

1. I fabbricati rurali strumentali alle attività agricole (art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93) pagano l'Imposta Municipale Propria.
2. Per l'individuazione dei fabbricati rurali, essendo stato abrogato il riferimento alla classificazione catastale (comma 14 articolo 13 D.L.201/2011) si fa riferimento semplicemente alla destinazione strumentale del fabbricato all'attività agricola quale che sia la categoria catastale.
3. Se il fabbricato è iscritto nel catasto dei fabbricati si assume la rendita catastale rivalutata del 5% e si applica il moltiplicatore 60 (65 dal 01/01/2013).
4. Se non è iscritto in catasto si assume una rendita catastale di un fabbricato similare (anche per i fabbricati strumentali c'è l'obbligo di accatastamento).
5. Si applica l'aliquota ridotta, stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

### **ART. 4 – TERRENI AGRICOLI**

1. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata assumendo la tariffa di reddito domenicale risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d'imposta, rivalutata del 25% e moltiplicata per il coefficiente 130.
2. Il moltiplicatore è ridotto a 110 per i terreni agricoli posseduti e coltivati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

3. I terreni agricoli posseduti da società agricole, ancorché in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; il coefficiente moltiplicatore è 130.
4. Si applica l'aliquota ordinaria d'imposta stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

#### **ART. 5 – AREE FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art.8 comma 4 del D.Lgs. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data della sua adozione.
3. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposita relazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale delle zone omogenee nell'ambito del territorio comunale ed i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ivi ubicate.
4. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
5. Ai fini della presente imposta, l'area fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
6. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

#### **ART. 6 – ABITAZIONE PRICIPALE – DEFINIZIONE**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

#### **ART. 7 – PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

## **TITOLO II – AGEVOLAZIONI - ESENZIONI - DETRAZIONI**

### **ART. 8 – AGEVOLAZIONI**

1. Sono soggette alla stessa aliquota le detrazioni previste per all'abitazione principale:
  - a) La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta;
  - b) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

### **ART. 9 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 per i fabbricati iscritti in catasto il valore, per la quantificazione della base imponibile, è costituito da quello ottenuto moltiplicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 5% i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

### **ART. 10 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DETRAZIONI**

1. La determinazione della misura dell'aliquota è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011, nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. L'aliquota base è stabilita allo 0,76%. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze è stabilita allo 0,4%. L'aliquota ridotta per i fabbricati rurali a uso strumentale è stabilita allo 0,2%.
3. In caso di mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare

- un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  6. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
  7. L'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti non è abitazione principale.
  8. Nel caso in cui l'abitazione è costituita da due unità immobiliari accatastate separatamente solo una delle due è abitazione principale a meno che il contribuente con un'attestazione dell'Agenzia del Territorio riesca a dimostrare che le due unità sono accatastabili insieme obbligandosi con ciò all'accatastamento unico.
  9. L'abitazione affittata a canone concordato non è abitazione principale e rientra nell'aliquota ordinaria IMU.
  10. L'abitazione sfitta di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero non è considerata abitazione principale, ma è trattata come seconda casa a disposizione.
  11. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione in nuda proprietà ad uno dei due coniugi ed in usufrutto all'altro troverà applicazione solo in favore dell'usufruttuario che è l'unico contribuente IMU.
  12. La maggiorazione della detrazione nel caso di abitazione con quote di proprietà diverse, sono suddivise in parti uguali poiché non rilevano le quote di comproprietà trovando quindi applicazione la regola ordinaria della determinazione base.

#### **ART. 11 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le seguenti esenzioni:
  - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 – bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
  - e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base agli accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984;
  - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Sono inoltre da considerarsi esenti anche gli immobili posseduti dai predetti Enti che non siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

## **ART. 12 – ESENZIONI PER FABBRICATI POSSEDUTI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli Enti, non commerciali, siano da questi anche posseduti.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle medesime condizioni agli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze.

## **ART. 13 – PERTINENZE**

1. L'agevolazione IMU per abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali ivi indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo di quest'ultima sia anche in quota parte il medesimo dell'immobile principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo.
3. Agli effetti dell'applicazione della detrazione di cui all'art. 24 comma 3, esse si considerano parti integranti dell'abitazione principale.
4. Nello specifico, le pertinenze non sono più un numero illimitato ma al massimo tre (un C2, cioè una cantina o un solaio o un magazzino, un C6 cioè un'autorimessa e un C7 cioè un posto auto). Ai predetti fini fa numero sia la pertinenza che risulti autonomamente accatastata, sia quella che non abbia autonomo classamento catastale in quanto compresa nello stesso elaborato planimetrico dell'unità immobiliare al cui servizio essa è posta.

## **TITOLO III – VERSAMENTI**

### **ART. 14 – VERSAMENTI**

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. E' obbligo del contribuente effettuare il versamento con il modello F24.

### **ART. 15 – IMPORTI MINIMI PER VERSAMENTI**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento, qualora l'importo relativo ad un singolo anno di imposta non sia superiore ad Euro 12,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.

3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

#### **ART. 16 – MISURA DEGLI INTERESSI**

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

#### **ART. 17 – RIMBORSI DI MODICA ENTITA'**

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 12,00 a decorrere dall'anno d'imposta 2012.
2. Nel caso in cui l'importo sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del rimborso.

#### **ART. 18 – COMPENSAZIONE**

1. Le somme liquidate dal Comune, a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti ed ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.
2. In caso di maggiori versamenti dell'imposta municipale propria effettuati per annualità precedenti, non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
3. E' ammessa la compensazione di somme versate per altri tributi locali esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del D.Lgs. 241/97.

#### **ART. 19 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore venale delle aree edificabili.



5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **TITOLO III – CONTROLLI**

#### **ART. 20 – DICHIARAZIONI**

1. In assenza di specifica prescrizione normativa si considerano acquisite al fine dell'applicazione dell'IMU le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI.

#### **ART. 21 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Al fine del potenziamento dell'attività di controllo, la Direzione comunale competente in materia di Imposta Municipale Propria, cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
2. Ai sensi del'art. 59, lett. p) del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 3, c. 57 della Legge 23/12/1996 n. 662, parte del gettito dell'imposta municipale propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai collegamenti con le banche dati utili ed a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale addetto agli uffici tributari del Comune.
3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/92.

#### **ART. 22 – DIRITTO DI INTERPELLO**

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, di cui al presente Regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta el Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

#### **ART. 23 – POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI**

1. Una parte dei proventi derivanti dall'attività di accertamento dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria è destinata alla costituzione di un fondo comune da utilizzare per il potenziamento dell'Ufficio Tributi e l'attribuzione di incentivi al personale dello stesso.
2. Le quote di costituzione e di attribuzione di tale fondo sono determinate, previa contrattazione decentrata, in relazione ai programmi e agli obiettivi di recupero della base imponibile stabiliti dall'Amministrazione.

#### **ART. 24 – SANZIONI E INTERESSI**

1. Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli interessi sono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.

#### **ART. 25 – MODALITA' DI NOTIFICAZIONE**

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A.R. oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficio Giudiziario.
2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.
3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

#### **ART. 26 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2006 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

#### **ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.